

Allegato B

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL RATEIZZO PER I CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

Rateizzazione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative (articolo 17)

Fermi restando i limiti minimi e massimi delle rate (da 3 a 30) fissati dall'articolo 26 della L.689/81 ed il limite minimo del credito rateizzabile che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento D.P.G.R. 19.12.2001 n. 61, è fissato in €200,00 per le persone fisiche e €1.000,00 per le persone giuridiche, la rateizzazione sarà concessa con riferimento al reddito complessivo lordo dichiarato ai fini del reddito delle persone fisiche o giuridiche secondo i seguenti criteri:

- a) per redditi inferiori a € 25.000,00 quando l'importo della sanzione superi il 3% del reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1% di tale reddito;
- b) per redditi compresi fra € 25.001,00 e € 50.000,00 quando l'importo della sanzione superi il 5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1,5% di tale reddito;
- c) per redditi superiori a € 50.001,00 quando l'importo della sanzione superi € 3.000,00, con rate mensili non inferiori a € 800.